



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

SETTORE LAVORI PUBBLICI  
POLITICHE ABITATIVE

**DETERMINAZIONE N. 142 / 2020**

**OGGETTO: SERVIZIO ABITATIVO TEMPORANEO DI CASALGRANDE ALTO -  
AUTORIZZAZIONE INGRESSO NUCLEO IN EMERGENZA ABITATIVA.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Richiamati gli atti sotto indicati:**

**delibere di Consiglio Comunale:**

- n. 81 del 20.12.2019 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2020/2022 – Nota di aggiornamento";
- n. 82 del 20.12.2019 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2020/2022";
- n. 7 del 21.02.2020 ad oggetto: "Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Primo Provvedimento";

**delibere di Giunta Comunale:**

- n. 3 del 09.01.2020 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili di Settore".
- n. 21 del 27.02.2020 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Primo provvedimento".

Visto il decreto del Sindaco n. 24/2019 del 10.07.2019 concernente il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa al Geom. Corrado Sorrivi, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, dal 11.07.2019 per la durata di dodici mesi.

**Premesso che:**

- l'Amministrazione Comunale ha implementato un Servizio Abitativo Temporaneo, sito nella frazione di Casalgrande Alto, all'incrocio tra via Statutaria e via Liberazione, a



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

seguito di ristrutturazione dello stesso, effettuata anche con contributo Regionale attribuito con deliberazione di Consiglio Regionale n. 939 del 22.05.1992, disciplinando con apposito "Regolamento del Servizio Abitativo di Casalgrande Alto" finalità, criteri e requisiti per l'accesso, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 09.04.2014;

- che tale struttura, articolata in 8 unità abitative arredate e dotate di utenze, si configura quale risposta al bisogno abitativo temporaneo di nuclei familiari privi di risorse familiari o con reti parentali e amicali non in grado di supportare il nucleo nella fase di emergenza, con la finalità di consentire obiettivi di autonomizzazione, all'interno di un percorso strutturato e accompagnato dal Servizio Sociale;
- che obiettivi specifici del Servizio Abitativo Temporaneo sono:
  - sostenere percorsi di autonomia di nuclei familiari in emergenza abitativa, in carico al servizio sociale per i quali sia stato definito un patto sociale, con previsione di responsabilità e impegni reciproci;
  - *empowerment*;
  - sperimentare buone prassi di convivenza civile ed integrazione sociale.

## Considerato che:

- che l'ammissione al Servizio Abitativo Temporaneo viene disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, in presenza delle seguenti condizioni: verifica del possesso dei requisiti richiesti dal vigente Regolamento; parere favorevole espresso dalla Commissione per l'emergenza abitativa; sottoscrizione di un "Patto Sociale" nel quale siano ben definiti gli impegni che il nucleo familiare fruitore del servizio si assume riguardo la durata dell'intervento, la tariffa, il monitoraggio delle azioni volte a superare lo stato di disagio abitativo che motiva la permanenza al Servizio Abitativo Temporaneo e le dimissioni dal servizio;
- la durata di permanenza all'interno del servizio abitativo e all'alloggio individuato ha carattere provvisorio ed è stabilita per un tempo massimo di 15 (quindici) mesi, eventualmente prorogabili eccezionalmente per altri 3 (tre) su segnalazione dell'Assistente Sociale responsabile del caso, approvata dalla Commissione Tecnica, previa motivata relazione attestante il perdurare dell'emergenza abitativa, del disagio socio-economico, delle azioni concretamente svolte per il raggiungimento degli obiettivi pattuiti con il nucleo familiare nell'ambito del percorso di autonomizzazione così come stabilito dall'art. 6 del Regolamento vigente;
- che l'intervento si configura come intervento sociale e pertanto non si pattuisce tra il nucleo familiare fruitore del servizio e il Comune di Casalgrande, proprietario dell'immobile, nessun tipo di contratto di locazione, così come stabilito dall'art. 6 del Regolamento vigente.

Preso atto che la Commissione Tecnica di Valutazione, istituita ai sensi dell'art. 5 del vigente Regolamento del Servizio Abitativo di Casalgrande Alto e nominata con determinazione n. 97/2016 del 02.05.2016, nell'incontro del 03.02.2020, come da verbale posto agli atti del Servizio Lavori Pubblici (prot. n. 5464/2020), ha valutato le proposte di



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

inserimento, accertato il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento ed i relativi progetti socio-assistenziali, approvando all'unanimità di procedere ad autorizzare l'ingresso nell'alloggio posto in via Liberazione n. 68, piano 1°, appartamento A, al nucleo familiare i cui dati identificativi per motivi di privacy sono dettagliati nell'elenco allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all. A), ai patti e condizioni di cui alla relazione dell'Assistente Sociale responsabile dei casi, nonché all'impegno di ingresso sottoscritto dal capofamiglia per il nucleo familiare, dai quali si evincono gli impegni assunti e la data di uscita dal servizio, conservati agli atti del servizio.

Visto l'impegno d'ingresso a nome del nucleo familiare dall'assegnatario (prot. n. 5465/2020), con cui si pattuisce l'accesso ai Servizi Abitativo a titolo temporaneo fino al 02/10/2020.

Valutato pertanto di procedere nel merito al fine dare risposta a situazioni di emergenza abitativa.

Richiamata la Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed in particolare:

- l'art.1, che "[...] assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione";
- l'art. 1, commi 4 e 5, con cui si precisa che gli Enti locali riconoscono e agevolano un sistema integrato di gestione e offerta di servizi attraverso la partecipazione alla gestione e all'offerta di servizi, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, degli organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

Vista la legge regionale n. 2 del 12.03.2003 denominata "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed in particolare:

- l'art. 2, comma 2, che statuisce che gli Enti Locali, al fine di prevenire, rimuovere, o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza, da difficoltà economiche, realizzano un sistema integrato di interventi e servizi sociali con il concorso, fra gli altri, dei soggetti di cui all'art. 1, commi 4 e 5 dell'art. 1 della Legge n. 328/2000;
- l'art. 2, comma 3, che sancisce "Il sistema integrato ha carattere di universalità, si fonda sui principi di cooperazione e promozione della cittadinanza sociale ed opera per assicurare il pieno rispetto dei diritti ed il sostegno della responsabilità delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali. Per l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione, la Regione e gli Enti locali favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, sulla base del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione stessa".



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 14.11.2019 ad oggetto "Servizi pubblici a domanda individuale - Approvazione piano tariffario per l'esercizio 2020", con la quale si è provveduto ad approvare, tra gli altri, le tariffe per il servizio Abitativo Temporaneo di Casalgrande Alto, riservandosi di rimodulare le fasce tariffarie allo scopo di intercettare meglio le capacità contributive degli utenti, anche in funzione di progetti di autonomia nella gestione di una abitazione propria, con la possibilità di completa esenzione per casi di particolare disagio socio-economico su valutazione del servizio.

Visto il verbale della seduta del 03/02/2020, con cui la Commissione Tecnica di Valutazione, approvava la proposta di inserimento del nucleo familiare di cui all'allegato A, dell'Assistente Sociale, responsabile del caso.

Atteso che la tariffa che verrà applicata al nucleo familiare di cui sopra sarà stabilita sulla base dell'ISEE aggiornato presentato dal nucleo al momento dell'ingresso al SAT.

Dato atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, sia in capo al Responsabile di Procedimento che in capo al Responsabile del Settore.

Visto il vigente Ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Visto l'art. 107, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente.

Dato atto, ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

Ritenuto, pertanto, di procedere nel merito

## DETERMINA

- 1) Di dare atto del rispetto di tutte le condizioni necessarie, in premessa citate e che qui si intendono integralmente trasposte, per l'ammissione al Servizio Abitativo Temporaneo del nucleo familiare i cui dati identificativi per motivi di *privacy* sono dettagliati nell'elenco allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all. A).
- 2) Di concedere l'accesso a titolo temporaneo fino al 02/10/2020, per le motivazioni espresse in premessa, al nucleo familiare i cui dati identificativi per motivi di *privacy* sono dettagliati nell'elenco allegato (all. A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, all'alloggio del Servizio Abitativo Temporaneo posto in via Liberazione n. 68, piano 1°, appartamento "A", ai patti e alle condizioni di cui alla relazione dell'Assistente Sociale responsabile del caso, nonché al contratto di progetto socio-assistenziale, dai quali si evincono gli impegni assunti e la data di uscita dal servizio, poste agli atti del servizio.
- 3) Di demandare al referente del Servizio Abitativo e all'Assistente Sociale responsabile del caso tutti gli adempimenti necessari per l'ingresso del nucleo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 del vigente Regolamento del Servizio Abitativo Temporaneo.
- 4) Di stabilire che nel suddetto arco temporale l'Assistente Sociale responsabile del caso provvederà ad effettuare uno strettissimo monitoraggio sugli impegni assunti dall'utente inerenti, in particolar modo, la ricerca abitativa e l'attivazione nel reperimento di un'attività lavorativa.



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- 5) Di definire che la compartecipazione al costo del servizio, così come disciplinato dall'art. 8 del vigente Regolamento, determinata dalla Commissione Tecnica e sulla base degli impegni sottoscritti dagli utenti e dalle tariffe determinate dall'Ente per l'anno 2020 sarà calcolata sulla base dell'attestazione ISEE.
- 6) Di dare atto che l'accertamento dell'entrata verrà effettuato mensilmente a seguito dell'emissione della relativa bolletta di pagamento da parte del Servizio Lavori Pubblici, secondo l'ammontare della compartecipazione stabilito dalla suddetta Commissione.
- 7) Di dare atto, ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.
- 8) Di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" del presente provvedimento.

Lì, 02/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SORRIVI CORRADO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

## **Attestazione di Avvenuta Pubblicazione**

**Determinazione N. 142 del 02/04/2020**

POLITICHE ABITATIVE

**Oggetto: SERVIZIO ABITATIVO TEMPORANEO DI CASALGRANDE ALTO -  
AUTORIZZAZIONE INGRESSO NUCLEO IN EMERGENZA ABITATIVA..**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 02/04/2020 al 17/04/2020 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.16 dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Li, 20/04/2020

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
IBATICI TERESINA  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)